**POLICY DI PROTEZIONE DEI BAMBINI, DELLE BAMBINE E DEGLI ADOLESCENTI**

1. VISIONE, VALORI FONDAMENTALI E MISSION DI UCRI- Unione Comunità Romanès d’Italia

UCRI opera per la valorizzazione e la diffusione della millenaria Cultura Romanì.

Il nostro impegno si basa sulla pace, sul rispetto dei diritti umani e sulla democrazia e contrastiamo, quindi, qualsiasi forma di razzismo, discriminazione e xenofobia, promuovendo il dialogo.

Per quanto riguarda i diritti dei bambini, offriamo servizi educativi, ricreativi, culturali e di

socializzazione per bambini, bambine, adolescenti e giovani, Rom e non Rom, per migliorare le loro capacità e risorse espressive e creative, sostenendo la loro vocazione, il loro senso di appartenenza alla Popolazione Romanì. Svolgiamo anche azioni volte a favorire la partecipazione dei minori ai processi decisionali, incoraggiando lo sviluppo delle capacità critiche, di socializzazione, il coinvolgimento nella scuola, la partecipazione alla comunità e alla vita familiare.

I valori fondamentali su cui si basano le nostre azioni sono la solidarietà, la cooperazione,

lo sviluppo sostenibile, la Cittadinanza attiva, l’interculturalità, la responsabilità e l’integrità.

Agiamo su diversi fronti con l'obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore della diversità e della coesistenza tra culture diverse per incoraggiare e promuovere i processi di equità, di inclusione economica e sociale e il rispetto dei diritti umani.

2. LE NOSTRE ATTIVITA’ RIVOLTE A BAMBINI/E, ADOLESCENTI E GIOVANI

Bambini/e, adolescenti e giovani, Rom e non Rom, sono l'obiettivo di molti dei progetti e delle iniziative organizzate dal Ucri in Italia.

In particolare, Ucri realizza progetti e iniziative a favore di bambini/e, adolescenti e

giovani nelle seguenti aree di azione:

- Inclusione sociale: servizi educativi, ricreativi e culturali;

- Educazione formale e non formale;

3. FINALITA’ E PRINCIPI GUIDA DELLA POLICY

Finalità principale della presente Policy è quella di prevenire qualsiasi condizione che possa

condurre alla commissione di fatti penalmente rilevanti nei confronti del minore oppure a

recagli pregiudizio, definendo e diffondendo le procedure alle quali Ucri si attiene

per incrementare la sua capacità di gestire e ridurre i rischi di maltrattamento o abuso nella

realizzazione delle proprie attività.

Ucri è consapevole che non sia possibile eliminare interamente i rischi, ma crede che sia comunque doveroso fare tutto ciò che è in suo potere per ridurli al minimo, prevenendo, segnalando,

rispondendo a tali problemi e promuovendo consapevolezza in tutti coloro, che, a qualsiasi titolo, collaborano con l’Associazione.

Nel fare ciò la Policy di Ucri si conforma ai principi e ai valori che sono alla base dei

principali Trattati Internazionali che riguardano i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

(1948 – Dichiarazione Universale dei diritti Umani; 1989- Convenzione ONU sui Diritti

dell’Infanzia e dell’Adolescenza; 1996 – Convenzione Europea sull’Esercizio dei Diritti dei

Minori; 2000 – Convenzione dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e della Carta

Costituzionale della Repubblica Italiana (in particolare art. 3). La Policy tiene conto, inoltre,

dei doveri enunciati nelle Buone Pratiche europee per il trattamento del minore, nonché

adotta il principio del pieno riconoscimento della soggettività del minore quale soggetto di

diritti che è a fondamento della normativa nazionale vigente. https://www.garanteinfanzia.org/normativa-nazionale che è parte integrante della Legge 12 luglio 2011, n. 112 , che include tutte le specifiche presenti nel GDPR - EU con particolare riguardo per le persone “vulnerabili” ed i bambini, copre tutti gli aspetti della “Child Policy” , come riportato sulla guida: “Child Safeguarding Standards”.

Ucri crede fermamente che ogni bambino, bambina e adolescente abbia il diritto di

svilupparsi emotivamente, intellettualmente e fisicamente e che tutti i bambini abbiano gli

stessi diritti di essere protetti contro qualsiasi forma di violenza, abuso o incuria. La

protezione è quindi riferita a tutti i minori considerati individualmente, indipendentemente

dall’età, dal sesso, dall’orientamento sessuale, dalla presenza di disabilità, dall’appartenenza etnica, dall’estrazione socio-economica o dalla fede religiosa.

La protezione dei minori è ulteriormente favorita da un costante lavoro finalizzato alla valorizzazione, all’ascolto e all’accoglienza delle loro idee e opinioni.

Per questo motivo predilige nella protezione dell’infanzia e dell’adolescenza un approccio

preventivo e partecipativo.

4. IMPEGNI E CRITERI DI ATTUAZIONE

 Ucri si impegna a promuovere la salvaguardia e il benessere dei bambini,

delle bambine e degli adolescenti con cui collaboratori e partner vengono in contatto

durante l’erogazione delle attività educative e formative a loro rivolti. In particolare si impegna a garantire la loro protezione da qualsiasi forma di maltrattamento, trascuratezza, sfruttamento, discriminazione e violenza, nonché a riconoscerne i bisogni derivanti da condizioni speciali di fragilità. Si impegna, altresì, a rimuovere eventuali ostacoli che i minori possano incontrare nella comunicazione dei loro desideri, bisogni ed esigenze.

 Ucri intende essere un’Associazione sicura per i bambini, le bambine e gli

adolescenti durante tutte le fasi del suo lavoro:

- analisi dei bisogni

- progettazione

- erogazione/implementazione di programmi, progetti e singole attività

- attività di comunicazione e sensibilizzazione

- attività di monitoraggio e valutazione.

Per questo, si impegna a formare ed informare tutti coloro che collaborano, a qualsiasi

titolo, con l’Associazione, con l’obiettivo di renderli consapevoli dei seguenti aspetti:

- esistenza di rischi di abuso e sfruttamento a danno delle bambine, dei bambini e

degli adolescenti

- modalità di prevenzione

- comportamenti da attuare e confini entro i quali mantenersi quando si opera a

contatto con i minori

Fine ultimo è quello di fare in modo che la responsabilità di collaboratori e partner

promuova e salvaguardi sempre e comunque il benessere dei bambini, delle bambine e degli

adolescenti.

 I membri dello staff di Ucri, i suoi rappresentanti e il personale delle

organizzazioni Partner dovranno sempre dimostrare i più alti standard di

comportamento nei confronti di bambine/i e adolescenti, così come indicati nella

presente Policy. Tali standard si applicano sia alla vita privata che a quella

professionale del personale e di chiunque altro svolga attività nell’organizzazione.

 Chiunque collabori, a qualsiasi titolo, con l’Associazione ha la responsabilità di

segnalare alla persona appositamente designata, sospetti o evidenze di rischio di

maltrattamenti sui bambini, in base alle procedure da adottare per la loro protezione

descritte in questo documento. Ucri si impegna ad assicurare un intervento

efficace in risposta ad ogni segnalazione di abuso supportando, tutelando e

proteggendo il minore coinvolto.

 L’assunzione e la selezione del personale e l’inserimento dei volontari, di altri collaboratori

l’impegno di Ucri per la tutela dei bambini, delle bambine e degli

adolescenti, garantendo che siano adottate comunicazioni, controlli e procedure per

escludere chiunque non sia idoneo a lavorare con i minori. I volontari e i candidati selezionati

sono avvertiti della natura vincolante di questa Policy, della relativa procedura del

Codice di Condotta e del fatto che questi si applicano sia alla vita professionale che

a quella privata.

A tal fine nella fase di reclutamento Ucri valuta:

- Le referenze

- la motivazione a lavorare su tematiche inerenti all’infanzia e all’adolescenza

- l’attitudine a rispettare i diritti dei bambini/e e degli adolescenti

- la capacità di comprendere bisogni materiali ed emotivi

- la conoscenza dei dibattiti internazionali su temi sensibili

- alcuni valori fondamentali (lealtà, affidabilità, non discriminazione, onestà..)

5. A CHI E’ RIVOLTA LA POLICY

 ai membri del Consiglio Direttivo e ai volontari;

 al personale assunto con contratto di qualsivoglia natura

 a tutti coloro che entrano in diretto contatto con i progetti ed i servizi di Ucri (donatori, giornalisti, testimonial…)

 al personale e ai rappresentanti di organizzazioni Partner e a qualunque altro

individuo, gruppo o organizzazione che abbia relazioni di carattere

formale/contrattuale con Ucri e che implichino contatti diretti con bambini,

bambine o adolescenti

6. DEFINIZIONI

Per le principali definizioni Ucri ricorre alla terminologia utilizzata dalla maggior

parte delle Agenzie Internazionali, le Nazioni Unite e altre organizzazioni che si occupano di

protezione dell’infanzia e dell’adolescenza.

Per Abuso all’infanzia e maltrattamento debbono intendersi “tutte le forme di

maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione

caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere” (OMS, 2002). Abuso è quindi tutto ciò

che impedisce la crescita armonica del bambino e dell’adolescente, non rispettando i suoi

bisogni e non proteggendolo sul piano fisico e psichico. Vi rientrano, dunque, non soltanto

comportamenti di tipo commissivo, entro i quali vanno annoverati maltrattamenti di ordine

fisico, sessuale o psicologico, ma anche di tipo omissivo, legati cioè all’incapacità più o

meno accentuata di fornire cure adeguate a livello materiale ed emotivo.

7. PROCEDURE

Per garantire il diritto dei bambini, delle bambine e degli adolescenti alla protezione, Ucri sceglie di adottare una procedura semplice e trasparente per segnalare eventuali

sospetti di abuso.

A tal fine, il Consiglio Direttivo (CD) nomina all’interno dell’organizzazione un Child

Protection Officer (CPO) il quale ha la responsabilità di gestire,

confrontandosi con i membri del Consiglio Direttivo, le eventuali segnalazioni di abuso nei

confronti di bambini e adolescenti. Il CPO ha il dovere di segnalare il presunto abuso alle

autorità competenti, ai servizi locali e alle risorse specializzate localmente disponibili per la

tutela di bambine, bambini e adolescenti.

La procedura di segnalazione garantisce il rispetto del superiore interesse del bambino e si

basa su due valori fondamentali:

 riservatezza: non verrà reso pubblico il nome delle persone che hanno fatto la

segnalazione, l’oggetto della segnalazione e l’identità della persona accusata, salvo

che il caso arrivi innanzi al giudice e si richieda di sentire i testimoni.

 lealtà: la persona accusata che faccia parte del personale, dei volontari e dei membri

del Consiglio Direttivo di Ucri troverà supporto dall’organizzazione nel

massimo delle sue capacità e possibilità e, in virtù del principio giuridico di

presunzione di non colpevolezza, sarà ritenuta innocente sino a prova contraria.

CHI PUO’ SEGNALARE: la segnalazione può essere fatta da un bambino o adolescente,

un genitore, un familiare, un membro del personale, un volontario, un membro del

Consiglio Direttivo, i partner, tutti coloro che collaborano, a qualsiasi titolo, con Ucri.

Chiunque operi all’interno dell’Organizzazione, o collabori con questa, a qualsiasi titolo,

ha l’obbligo di segnalare i sospetti di abuso o sfruttamento, a carico di minori il cui

presunto autore è un membro del personale, sia che si tratti di segnalazioni specifiche

che di sospetti non confermati. La priorità di ogni membro del personale a cui venga

segnalato un abuso è sempre e in ogni caso la tutela del bambino.

La Procedura di Ucri dà la possibilità al personale di segnalare abusi anche

quando il presunto colpevole è esterno all’organizzazione.

Tutte le segnalazioni vanno fatte nell’immediatezza e comunque entro le 24 ore, a

meno che sia impossibile o impraticabile farlo a fronte di circostanze eccezionali.

COSA SEGNALARE: può essere segnalato qualsiasi sospetto di comportamenti lesivi

del diritto dei bambini e degli adolescenti alla protezione, qualsiasi preoccupazione circa

la sicurezza del bambino o dell’adolescente, qualsiasi violazione del Codice di

Comportamento di Ucri.

COME SEGNALARE: si può fare una segnalazione tramite un verbale o documento

scritto, con una telefonata, una mail, un colloquio, una lettera e ogni altra valida

modalità. La scelta della validità di qualsiasi mezzo è stata fatta per garantire che anche

i bambini e gli adolescenti siano messi in grado di fare una segnalazione.

A CHI SEGNALARE: Le segnalazioni devono arrivare al Child Protection Officer (CPO),

specificatamente incaricato da Ucri.

Ucri si impegna a valutare annualmente, tramite un approccio partecipativo,

l’applicazione della Policy.

8. CODICE DI CONDOTTA COSA NON FARE

Il personale di Ucri, i volontari, il personale di organizzazioni Partner ed i loro

rappresentanti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l’Associazione non

devono mai:

1) colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di un minore;

2) avere atteggiamenti nei confronti dei minori che possano influire negativamente sul

loro sviluppo armonico e socio-relazionale;

3) agire con comportamenti che siano di esempio negativo per i minori;

4) impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con individui di età

inferiore ai 18 anni, indipendentemente dalla definizione della maggiore età o dalle

modalità di consenso legalmente riconosciute nei diversi Paesi. Una errata convinzione

riguardo l’età di un minore non è da considerarsi come una difesa accettabile;

5) avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di

sfruttamento, maltrattamento o abuso;

6) agire in modi che possano essere abusivi o che possano porre i minori a rischio di

sfruttamento, maltrattamento o abuso;

7) usare un linguaggio, dare suggerimenti o dare consigli inappropriati, offensivi o

abusivi;

8) comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;

9) stabilire o intrattenere contatti “continuativi” con minori beneficiari utilizzando

strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.).

10) permettere a uno o più minori con cui si lavora di dormire nella propria casa senza

sorveglianza e autorizzazione preventiva del proprio diretto responsabile, salvo

circostanze eccezionali;

11) dormire nella stessa stanza o nello stesso letto con un minore con cui si lavora;

12) fare per i minori cose di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;

13) dare denaro o beni o altre utilità ad un minore al di fuori dei parametri e dagli

scopi stabiliti dalle attività progettuali o senza che il proprio responsabile ne sia a

conoscenza;

14) tollerare o partecipare a comportamenti di minori che sono illegali o abusivi o che

mettano a rischio la loro sicurezza;

15) agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o

perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;

16) discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni minori escludendone

altri.

Questa lista non è esaustiva o esclusiva. Il principio di base è che si devono evitare

azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei

riguardi dei minori.

COSA FARE

È importante altresì che il personale di Ucri, i volontari, il personale di

organizzazioni Partner ed i loro Rappresentanti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l’Organizzazione:

17) siano vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per i minori e

sappiano gestirle;

18) riportino ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso o

maltrattamento verso un minore, così come stabilito nella presente Policy;

19) organizzino il lavoro e il luogo di lavoro in modo tale da minimizzare i rischi;

20) siano sempre visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre lavorano con i

minori;

21) assicurino la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta

al personale, ai volontari, ai minori e a chi si prende cura di loro di sollevare e

discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione;

22) si assicurino che i membri del personale sviluppino un senso di responsabilità

riguardo il proprio operato in modo che azioni e comportamenti inappropriati o che

possono generare abusi nei riguardi dei minori non passino inosservati né vengano

tollerati;

23) comunichino ai minori che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con il

personale o con i rappresentanti e li incoraggino a segnalare qualsiasi tipo di

preoccupazione;

24) valorizzino le capacità e le competenze dei minori e discutano con loro dei loro

diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga

un qualsiasi problema;

25) mantengano un elevato profilo personale e professionale;

26) rispettino i diritti dei minori e li trattino in modo giusto, onesto e con dignità e

rispetto;

27) incoraggino la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro

capacità di auto tutela.

IN FEDE

UCRI- Unione Comunità Romanès d’ Italia